

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G06735 del 08/05/2014

Proposta n. 7052 del 15/04/2014

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Rocca di Papa (RM) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreno di demanio collettivo in favore del Sig. BIAGI Bruno, e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

Proponente:

Estensore	ROIA MARIACONCETTA	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Rocca di Papa (RM) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreno di demanio collettivo in favore del Sig. BIAGI Bruno, e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTI gli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

- in data 31/05/2011 con prot. n. 378976 è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura la proposta di legittimazione - redatta dal perito demaniale Arch. Cosimo Pica - riguardante l'occupazione abusiva di un terreno appartenente al demanio collettivo del Comune di Rocca di Papa in favore del Sig. Biagi Bruno;
- in data 21/09/2011 con nota prot. n. 410442 la predetta proposta è stata inviata dalla medesima Direzione Regionale all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la Segreteria, per la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;

PRESO ATTO

- che gli atti istruttori come sopra indicati sono stati regolarmente depositati e pubblicati in conformità della legge e che avverso agli stessi non sono state prodotte opposizioni e/o osservazioni;
- che l'occupatore è in regola con il pagamento dei canoni previsti dall'art. 10 della L. 1766/1927 e che lo stesso ha effettuato, in data 27/12/2012, il versamento del capitale di affrancazione stabilito nel progetto di legittimazione, ai fini della contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 332/1928, come risulta da certificazione comunale trasmessa con nota prot. n. 8963 del 01/04/2014;

PRESO ATTO, altresì, che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- a) l'occupazione del terreno risale ad oltre un decennio;
- b) sul terreno sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;

c) l'occupazione non interrompe la continuità del demanio;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Rocca di Papa per il terreno di che trattasi, dal quale risulta che lo stesso ricade, secondo il vigente P.R.G., in "Zona E/Rurale" ;

RITENUTO di poter legittimare l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo del Comune di Rocca di Papa con la contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica, di cui al progetto redatto dall'Arch. Cosimo Pica, in favore di:

Intestatario terreni	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie catastale HA	Canone Annuo €	Capitale Affrancaz €
		Fg	Part.			
BIAGI Bruno, nato a Lanuvio il 25/03/1960 , C.F.: BGI BRN 60C25 C767U	Rocca di Papa	15	216	0.33.90	145,20	2.904,00
Totale				0.33.90	145,20	2.904,00

DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di legittimare l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo del Comune di Rocca di Papa, di cui al progetto redatto dall'Arch. Cosimo Pica, in favore di:

Intestatario terreni	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie catastale HA	Canone Annuo €	Capitale Affrancaz €
		Fg	Part.			
BIAGI Bruno, nato a Lanuvio il 25/03/1960 , C.F.: BGI BRN 60C25 C767U	Rocca di Papa	15	216	0.33.90	145,20	2.904,00
Totale				0.33.90	145,20	2.904,00

mediante imposizione del canone annuo di natura enfiteutica per un importo di € 145,20 (centoquarantacinque/20), il quale, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 26/02/1928, n. 332, viene contestualmente affrancato, a favore dell'occupatore sopra indicato, con l'avvenuto pagamento, a favore del Comune di Rocca di Papa, del relativo capitale di affrancazione pari ad € 2.904,00 (duemilanovecentoquattro/00);

- per effetto della legittimazione sopra riportata, il terreno oggetto del presente provvedimento diventa di esclusiva proprietà del Sig. Biagi Bruno, libero da qualsiasi servitù, uso o diritto civico;
- il capitale di affrancazione versato deve essere depositato presso la tesoreria del Comune di Rocca di Papa in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, previa autorizzazione della Regione Lazio;
- le spese istruttorie del presente provvedimento nonché quelle inerenti e successive, nessuna esclusa o eccettuata, sono poste a carico del medesimo occupatore;
- il presente atto, adottato nell'interesse del Comune di Rocca di Papa, quale soggetto titolare dei diritti civici, e del soggetto privato summenzionato, dovrà essere registrato e trascritto presso l'Ufficio Territorio della Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione sono situati i beni, a cura dello stesso Ente, per produrre i conseguenti effetti giuridici, rispondendone in solido con il Sig. Biagi Bruno per gli aspetti fiscali e tributari.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato anche sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore
Roberto Ottaviani